

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
*Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore III Entrate Finanze*



DETERMINAZIONE N. 181 DEL 31/12/2019

REGISTRO GENERALE N. 1658 DEL 31-12-19

Oggetto: Accordo transattivo Comune di Scicli / Cel Network. Impegno spesa.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che il Comune di Scicli ha, negli anni pregressi, utilizzato varie banche dati e periodici forniti dalla società CEL TNETWORK SRL, con sede Legale In Via Gabriele Rosa, n. 22/A, 24125 Bergamo (BG), P. IVA: 01913760680 per l'espletamento delle proprie funzioni;

Viste le seguenti fatture della suddetta ditta per forniture richieste dal responsabile del Settore pro-tempore, regolarmente acquisite dall'Ente, non contestate e ad oggi non saldate:

- ✓ fattura n. 566 del 31/01/2013 di euro 119,79;
- ✓ fattura n. 1620 del 30/04/2013 di euro 4.204,20;
- ✓ fattura n. 1835 del 1835 del 31/05/2013 di euro 4.739,57;
- ✓ fattura n. 1491 del 30/04/2014 di euro 4.044,20;

per un importo complessivo di euro **13.107,76**.

Considerato che tale posizione debitoria è stata regolarmente censita in occasione della ricognizione straordinaria del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2015/2024;

Richiamata:

- ✓ la deliberazione n. 167/2019 PRSP della Sezione di Controllo dei Conti pervenuta e assunta al protocollo generale dell'Ente in data 2.10.2019, da cui risulta che nell'adunanza del 29.04.2019 è stato approvato in via definitiva il piano di risanamento finanziario dell'Ente;
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 02/10/2019 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 16.10.2019 con la quale la Giunta Comunale ha dato atto di indirizzo ai titolari di Posizione Organizzativa per la definizione degli atti di transazione oggetto di debiti dell'Ente;

Vista la proposta, acquisita al protocollo generale in data 19/12/2019 al 41396, con la quale la CEL TNETWORK SRL ha manifestato la disponibilità a definire con accordo transattivo la posizione debitoria, a tacitazione di ogni diritto e pretesa, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Scicli, con rinuncia al 40% del credito, dichiarandosi pronta a ricevere solo il 60%, quantificato in euro 7.864,66, a condizione che il pagamento avvenga entro il 31/01/2019;

Ritenuto aderire alla predetta proposta in quanto riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale, in ragione della fondatezza della pretesa nei confronti dell'Ente;

Visto lo schema di accordo di transazione allegato al presente provvedimento per

costituirne parte integrante e sostanziale, e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato;

Dato atto che le somme occorrenti per il pagamento del presente accordo transattivo trovano copertura alla missione 1, Programma 11, Titolo 1, macroaggregato 10, cap. 10 del bilancio 2019/2021, annualità 2019;

Ritenuto che la composizione transattiva consente :

a) un risparmio di spesa sulla sorte capitale del dovuto pari ad euro **5.243,10**;

b) di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora su fatture i cui termini di pagamento risultano scaduti;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

Dato atto che la transazione rappresenta lo strumento negoziale attraverso cui la P.A., al pari dei soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), pone fine o previene costose liti in sede giudiziaria tutelando l'interesse pubblico e salvaguardando al contempo l'erario a condizione che vengano rispettati i canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale;

Richiamato il principio contabile n. 2, lett. f) adottato dall'Osservatorio presso il Ministero dell'Interno in data 12 marzo 2008, che al punto 104 recita testualmente “ gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate dall'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lett.a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell' Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi di adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l' Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo”;

Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo , le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni: Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto affermato dalla pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato “ Questa Sezione ritiene di poter affermare – in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito – che l'accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa”;

Richiamato l'art. 35, comma 3-bis del D. Lgs. 24.01.2012, n. 1 che prevede espressamente che : “ Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.”

Visto l'art. 42 c.2 del TUEL che individua espressamente le competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che la presente proposta transattiva :

1. non comporta variazioni di bilancio (art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL)
2. non comporta assunzioni di impegni per esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett.i) del TUEL)

Tenuto presente che la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 204 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato condiviso il testo dell'accordo transattivo, oggi, con il presente atto approvato;

Rilevato che il Sindaco nella seduta del 24/12/2019 ha informato il Consiglio Comunale dell'avvenuta approvazione della delibera di Giunta Comunale n. 204 del 19/12/2019;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 232 del 31/12/2019 con la quale:

- è stato approvato lo schema di accordo di transazione;
- è stata autorizzata la scrivente, nella qualità di Responsabile di P.O. del III Settore Entrate Finanze alla sottoscrizione della transazione ed alla definizione degli atti consequenziali;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Visto l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

DETERMINA

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 5 del 23/01/2019:

1. di impegnare la somma complessiva transattivamente definita di euro 7.864,66 da corrispondere CEL TNETWORK SRL, con sede Legale In Via Gabriele Rosa, n. 22/A, 24125 Bergamo (BG), P. IVA: 01913760680 a totale tacitazione della pretesa vantata nei confronti del Comune di Scicli portata dalle seguenti fatture, regolarmente acquisite dall'Ente, non contestate e ad oggi non saldate:

- ✓ fattura n. 566 del 31/01/2013 di euro 119,79;
- ✓ fattura n. 1620 del 30/04/2013 di euro 4.204,20;
- ✓ fattura n. 1835 del 1835 del 31/05/2013 di euro 4.739,57;
- ✓ fattura n. 1491 del 30/04/2014 di euro 4.044,20;

prelevandola dalla missione 1, Programma 11, Titolo 1, macroaggregato 10, cap. 10 del bilancio 2019/2021, annualità 2019;

2. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. lgs 23.06.2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D. lgs 126/2014:

ANNO REGISTRAZIONE 2019

TOTALE REGISTRAZIONE € 7.864,66

NUMERO IMPEGNO _____

DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE _____

IMPORTO IMPUTAZIONE _____

2019	€ 7.864,66
TOTALE	€ 7.864,66

3. di dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
4. di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione N. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la regione Siciliana;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DI P.O.
Dott.ssa Grazia Maria Galanti


SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 892/2019

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, li 31 DIC. 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Grazia Maria Galanti
